Fatturazione Elettronica

Novara, 17 Gennaio 2019

Avv. Valentina Cardani

Fatturazione Elettronica

Disciplina normativa

Adempimenti dell'avvocato oggi e adempimenti previsti dal 1/01/2019

Fatturazione

Conservazione

Fatturazione elettronica e patrocinio a spese dello Stato / compensi del difensore d'ufficio;

Split payment / pagamento con IVA differita

Controllo liquidazione spese

Compensazione dei crediti maturati con i debiti fiscali

Disciplina normativa

DLT 05/08/2015, n. 127

L 27/12/2017, n. 205 - Art. 1 - Comma 909

L 27/12/2017, n. 205 - Art. 1 - Comma 916 : *"Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019"*.

DM 17 giugno 2014 contenente le specifiche tecniche in materia di fatturazione elettronica

DL 119/2018 convertito in Lg.

Disciplina normativa - L. 27/12/2017, n. 205 - Art. 1 - Comma 909

«3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.

E' comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. 1997, n. 471 »;

Disciplina normativa - L. 27/12/2017, n. 205 - Art. 1 - Comma 909

"Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'*articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con* modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui* all'*articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;*

(…)

« 6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'*articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il* committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'*articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di* Interscambio. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'*articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 »;*

Disciplina normativa

L 27/12/2017, n. 205 - Art. 1 - Comma 916 : *“Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019”*.

Adempimenti dell'avvocato dal 1/01/2019

Pertanto, da 1 gennaio 2019:

per le prestazioni rese dall'avvocato in favore dei propri assistiti va obbligatoriamente emessa fattura elettronica sia nel caso di prestazioni svolte in favore di pubbliche amministrazioni, sia nei confronti di persone giuridiche (B2B) sia nei confronti di persone fisiche (B2C).

E' comunque possibile consegnare al cliente copia "di cortesia" cartacea della fattura per mera comodità.

La mera copia cartacea della fattura è documento irrilevante ai fini fiscali.

L'avvocato inoltre deve conservare a norma di legge le fatture elettroniche emesse.

Adempimenti dell'avvocato dal 1/01/2019

ATTENZIONE

Ai sensi del comma 909 punto 6, L. 27/12/2017, n. 205 - Art. , si ricorda che

"In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, ***la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni*** *previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471"*

Adempimenti dell'avvocato dal 1/01/2019

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Articolo 6 - Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

In vigore dal 01/01/2016

1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati e' punito con la sanzione amministrativa **compresa fra il novanta e il centoottanta per cento** dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Adempimenti dell'avvocato dal 1/01/2019

ATTENZIONE!

Con la conversione del decreto fiscale (DL. 119/2018) è stata però prevista una moratoria in forza della quale per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti (art. 10):

a) non si applicano se la fattura e' emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell'80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019.

Adempimenti dell'avvocato dal 1/01/2019

Non sono tenuti all'obbligo di emettere fattura elettronica:

"… i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'*articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con* modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui* all'*articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190* »

Il contribuente in regime agevolato PUO', se lo preferisce, emettere fattura elettronica anche nei confronti di privati.

PERO'

Anche in caso di adesione al regime forfettario è necessario procedere ad emissione di fattura elettronica se il committente è una PA.

Adempimenti dell'avvocato dal 1/01/2019

Come si dovrà assolvere agli obblighi di pagamento dell'imposta di bollo?

Secondo le previsioni di cui all'art. 6 D.M. 17 giugno 2014, ovvero in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, mediante utilizzo di modello F24 (Cod. 2501 + anno imposta).

L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, già alla fine del primo trimestre 2019 all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi", un servizio per verificare l'ammontare complessivo dell'imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio.

Adempimenti dell'avvocato dal 1/01/2019

Legge 24 dicembre 2007, art. 1 n. 244 commi 209 - 214
(attuati con D.M. 3 aprile 2013, n. 55)

"209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."

Adempimenti dell'avvocato dal 1/01/2019

In questo caso, le fatture elettroniche seguono autonoma numerazione rispetto alle fatture cartacee (ad es. si potranno numerare 1PA, 2 PA, ecc.) perché verranno registrate in un sezionale IVA.

Fatturazione

Entro quando va emessa la fattura?

DL 119/2018 - Art. 11

"1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
(…)
"b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La fattura e' emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.».
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019".

Fatturazione

Quindi:

Dall'1/01/2019 al 30/06/2019: periodo di tolleranza (art. 10 DL 119/2018, fino al giorno 15 del mese successivo - "*entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto*")

Dal 1/07/2019: "*La fattura e' emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6*".

Fatturazione

Fattura elettronica "differita":

DL 119/2018 art. 21

"4. (…) per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo' essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime"

Emissione nota proforma: la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazione di servizi (pagamento).

Art. 6 co. 4 DL 119/2018: *"Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo"*.

Fatturazione

Esistono diverse modalità per generare la FE.

Suggeriamo a ciascuno di consultarsi con il proprio commercialista.

In ogni caso si può scegliere l'opzione di utilizzare (o far utilizzare al proprio consulente/commercialista) un programma "tutto compreso" che generi, invii e conservi i file. Molti studi di commercialisti sono già muniti dei programmi necessari e possono provvedere per vostro conto alla generazione del file ed all'invio.

Fatturazione

Qualora invece voleste provvedere da soli potrete farlo utilizzando **software che generano gratuitamente il file .xml, firmando con la vostra firma digitale**

DIRITTO PRATICO: http://fpa.dirittopratico.it/

FATTURA PER TUTTI: www.fatturapertutti.it

AGENZIA DELLE ENTRATE: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/acc+servizio+fatture+e+corrispettivi

ANDREANI: https://www.avvocatoandreani.it/servizi/fattura-elettronica-avvocati.php

Fatturazione

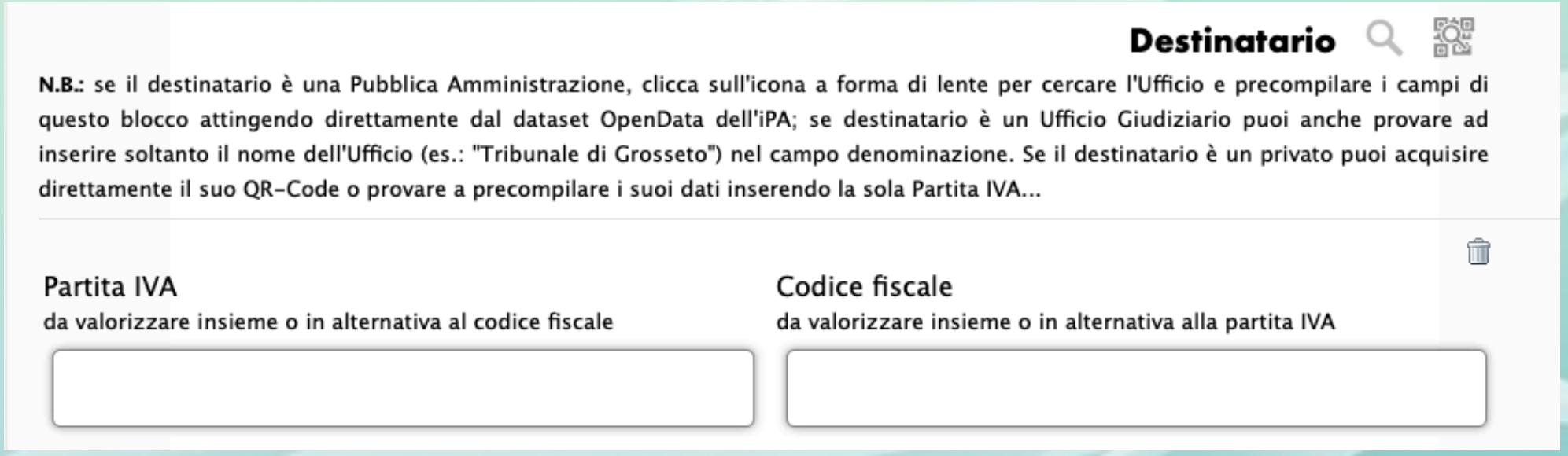

Per le PA: Codice IPA

Per aziende e privati: se non si conosce QR destinatario (o se il destinatario non ha QR o non ha comunicato indirizzo PEC, va inserito il codice: 0000000 (7 zeri)

Fatturazione

Se invio una fattura ad un PRIVATO, mi viene restituito dal sistema un messaggio di "Notifica di mancata consegna": perché? Che cosa debbo fare?

Quando si invia una fattura con codice destinatario "0000000" ad un soggetto che non abbia un indirizzo di posta elettronica certificata, il Sistema di Interscambio restituisce un messaggio con cui comunica che "***Non è stato ancora possibile trasmettere al destinatario il file "IT12345678900_00111.xml***" e che "***si procederà' ad un nuovo tentativo di trasmissione***". **In questi casi, non bisogna allarmarsi.** Leggendo infatti con attenzione il contenuto dell'allegato xml (che nel caso della nostra fattura prenderà la prima parte del nome-file dalla stessa e sarà pertanto IT12345678900_00111_MC_001.xml"), si avrà chiara la ragione di tale esito: "*La fattura è disponibile in consultazione nell'area riservata a partire dalla 'Data Messa a Disposizione'. Non è stato possibile recapitare la fattura/e al destinatario per indisponibilità dell'indirizzo telematico di ricezione o perché tale indirizzo non è stato indicato in fattura (Codice Destinatario: 0000000)*". Non occorre fare quindi null'altro, perché la fattura è appunto stata messa a disposizione del destinatario nel relativo cassetto fiscale.

Fatturazione

Il file (formato .xml) ANDRÁ FIRMATO DIGITALMENTE nel caso di fattura nei confronti di P.A. mentre POTRA' essere firmato digitalmente nel caso di fattura nei confronti di privati e aziende. In ogni caso, la firma garantisce l'AUTENTICITÁ della fattura.

Il file andrá poi INVIATO al Sistema di Interscambio o via web sul sito FatturaPA (previa autenticazione con le credenziali Entratel o Fisconline)

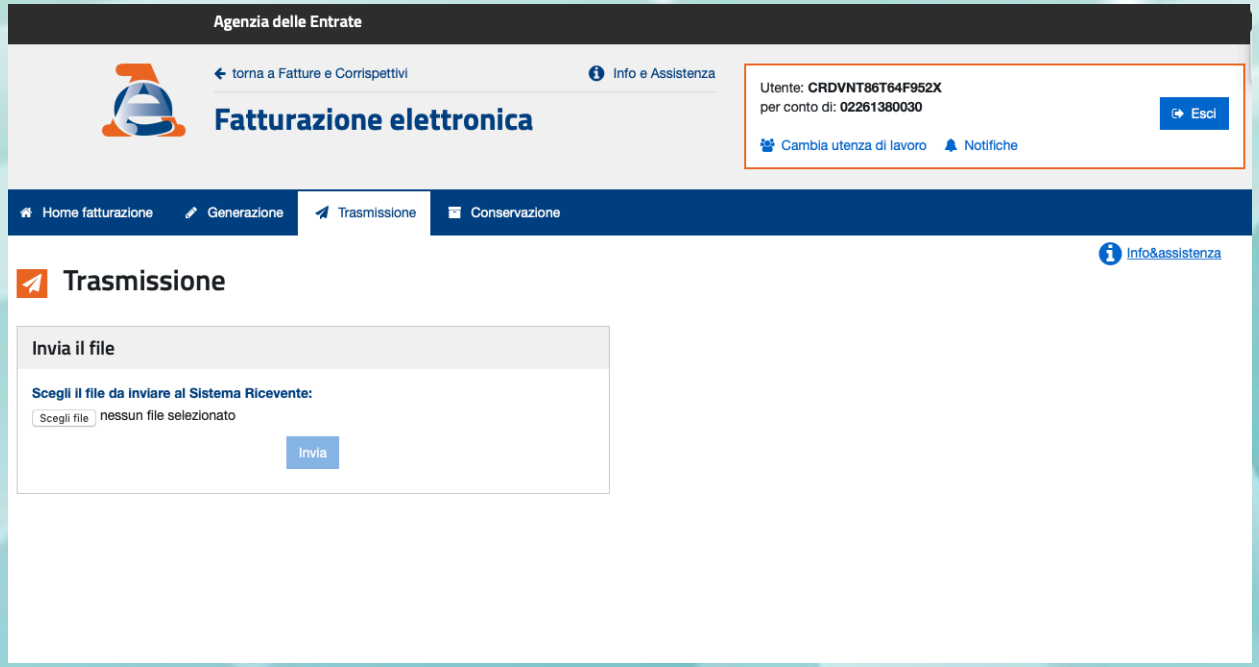

Conservazione

Oppure via PEC dal vostro indirizzo all'indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it (l'oggetto del messaggio non è rilevante per il sistema ma potrà essere utile specificarlo per l'indicizzazione e l'archiviazione).

L'indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it dovrà essere utilizzato per l'invio della prima fattura. Successivamente vi verrà comunicato l'indirizzo cui inviare le successive.

Fatturazione

POSTA CERTIFICATA: Notifica di esito [redacted]

Posta in arrivo × valentinacardani@pec.ordineavvocatinovara.it ×

posta-c...@pcert.sogei.it mer 9 gen, 08:35 (8 giorni fa)

a valentinacardani

Messaggio di posta certificata

Il giorno 09/01/2019 alle ore 08:35:26 (+0100) il messaggio
"Notifica di esito [redacted] è stato inviato da "sdi19@pec.fatturapa.it"
indirizzato a:
valentinacardani@pec.ordineavvocatinovara.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20190109083526.16583.5294.1.6@pcert.sogei.it

---------- Forwarded message ----------
From: sdi19@pec.fatturapa.it
To: valentinacardani@pec.ordineavvocatinovara.it
Cc:
Bcc:
Date: Wed, 9 Jan 2019 08:35:26 +0100 (CET)
Subject: Notifica di esito [redacted]
Il file [redacted] con identificativo [redacted] riferimento fattura 19FE2 del 2019 è stato Accettato (EC01) dall'amministrazione destinataria.In allegato la notifica di esito del committente

Per qualsiasi necessita' di chiarimenti non rispondere a questa mail, ma utilizzare i tradizionali canali di assistenza pre[redacted]sito www.fatturapa.gov.it.

Il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le prossime fatture al Sistema di Interscambio, fino ad un eventuale nuovo avviso, e' sdi19@pec.fatturapa.it. L'utilizzo di un indirizzo diverso non garantisce il buon esito del recapito al destinatario.

Fatturazione

Per ricevere le fatture:

E’ necessario dotarsi di un codice QR?

No, ma può essere utile.

E’ necessario comunicare un indirizzo PEC a cui ricevere le fatture?

No, ma è comunque consigliato.

Fatturazione

Le fatture verranno inviate a mezzo PEC e comunque saranno consultabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate:

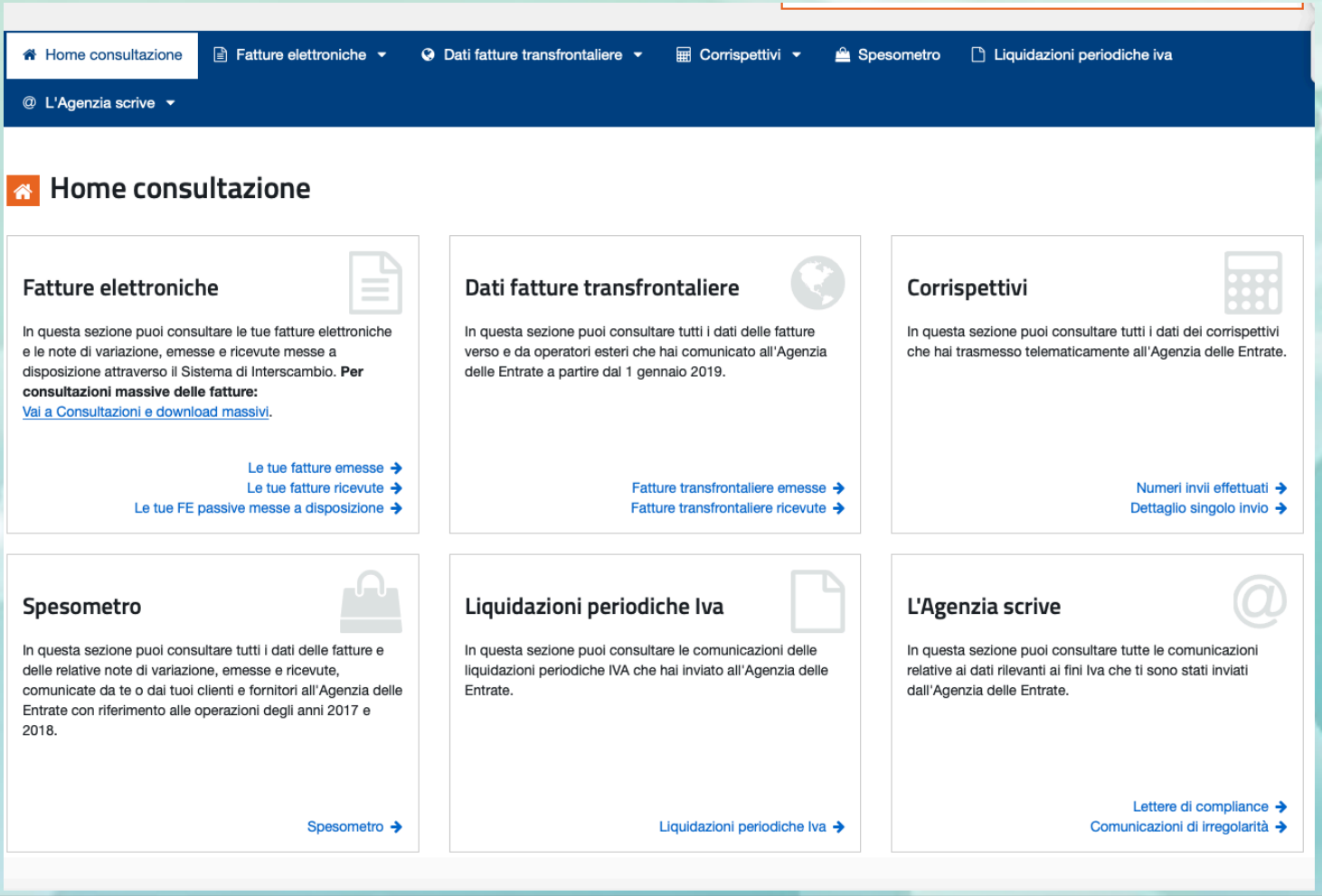

Fatturazione

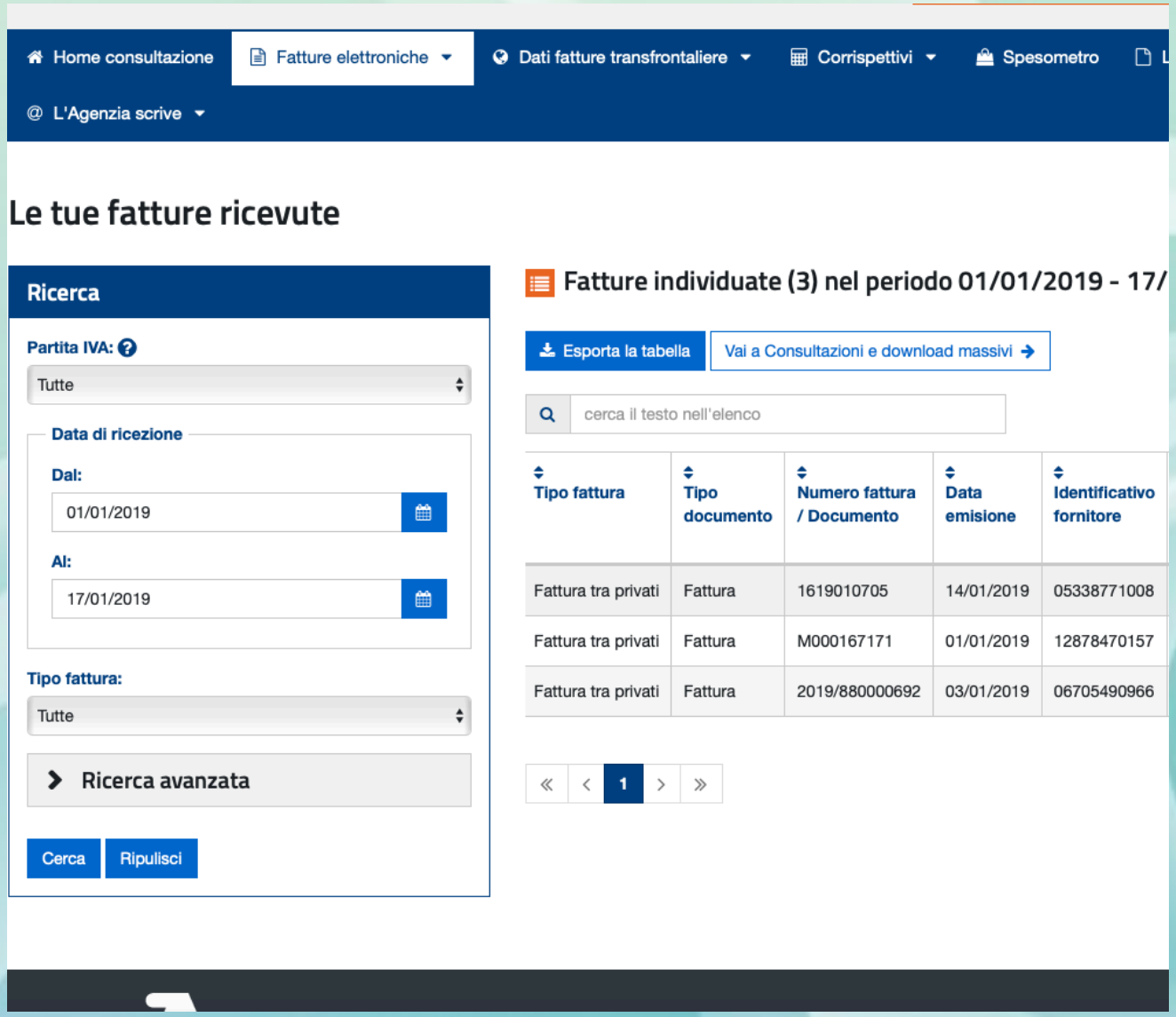

Fatturazione

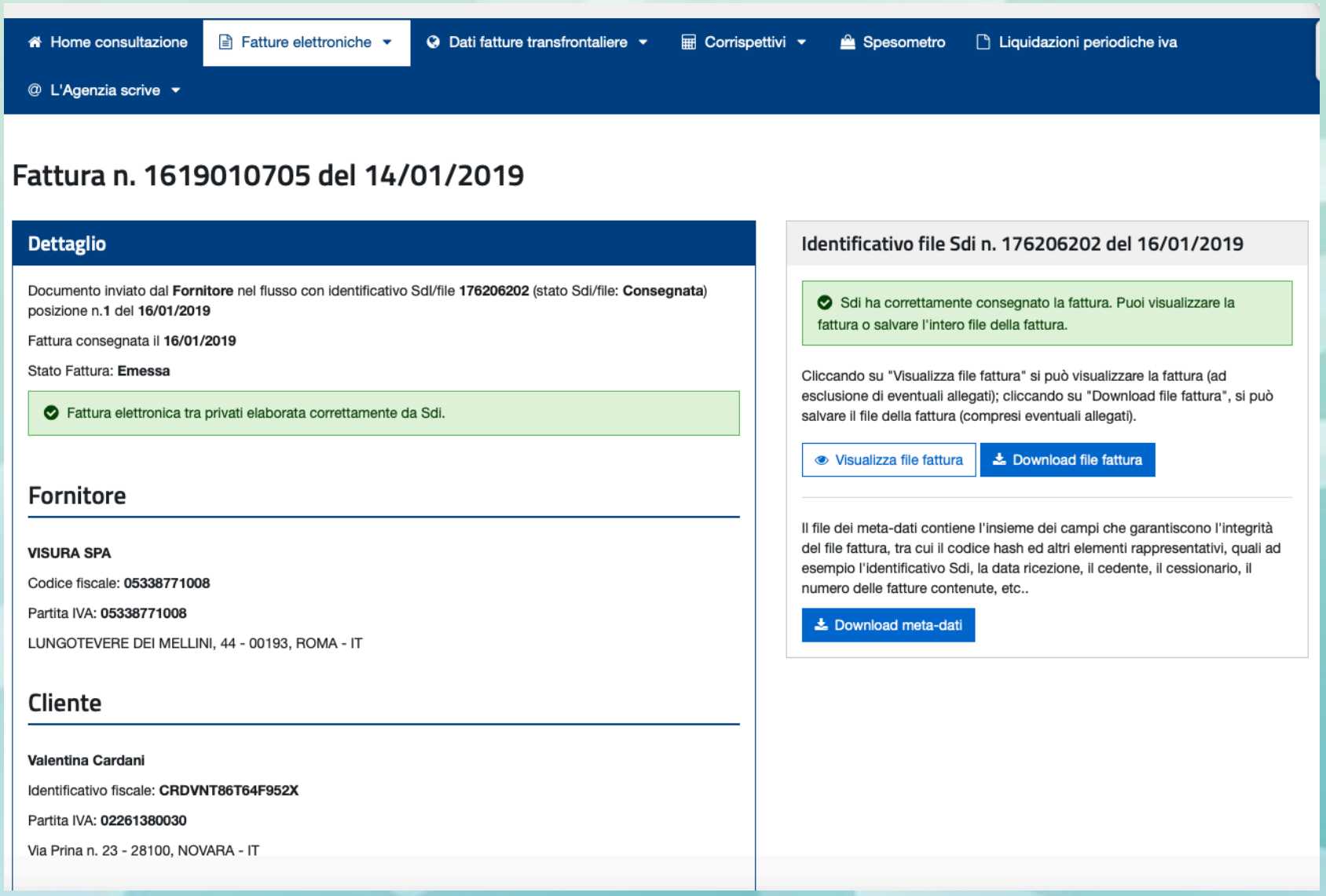

Conservazione

Le fatture elettroniche costituiscono documenti informatici e, pertanto, per la conservazione, si applicano anzitutto le regole e le specifiche tecniche dettate dal DPCM 3 dicembre 2013.

Il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici **coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi**

3 MESI DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI IN CUI SONO REGISTRATE LE FATTURE.

LE FATTURE DEVONO ESSERE CONSERVATE PER 10 ANNI

Conservazione

È indispensabile acquistare un programma, rivolgersi al proprio commercialista o a società a ciò abilitate, non essendo sufficiente il salvataggio del file sul proprio PC.

AGENZIA ENTRATE

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/acc+servizio+fatture+e+corrispettivi

IL SERVIZIO DELL'A.E. GARANTISCE LA CONSERVAZIONE PER 15 ANNI

Conservazione

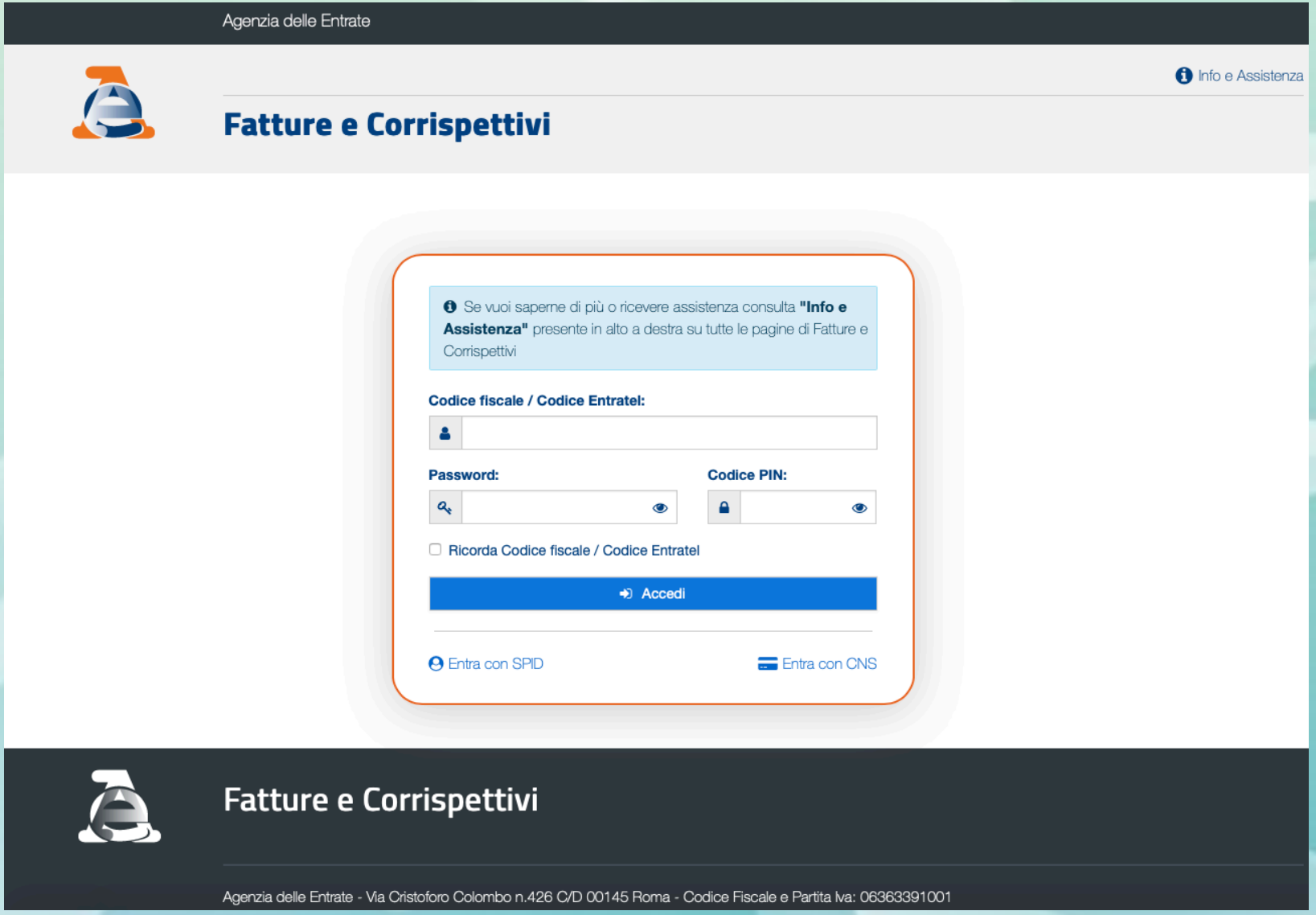

Conservazione

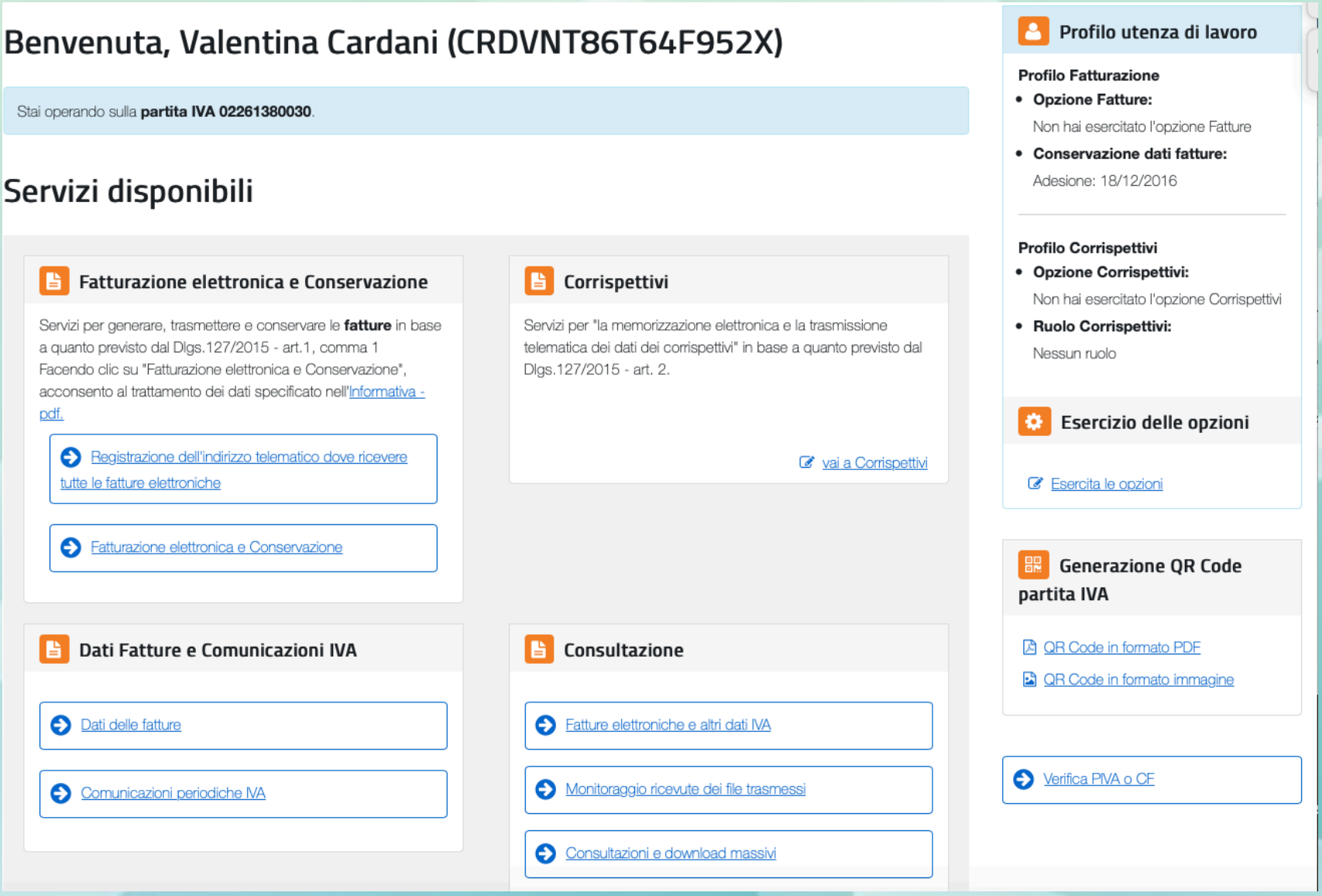

Conservazione

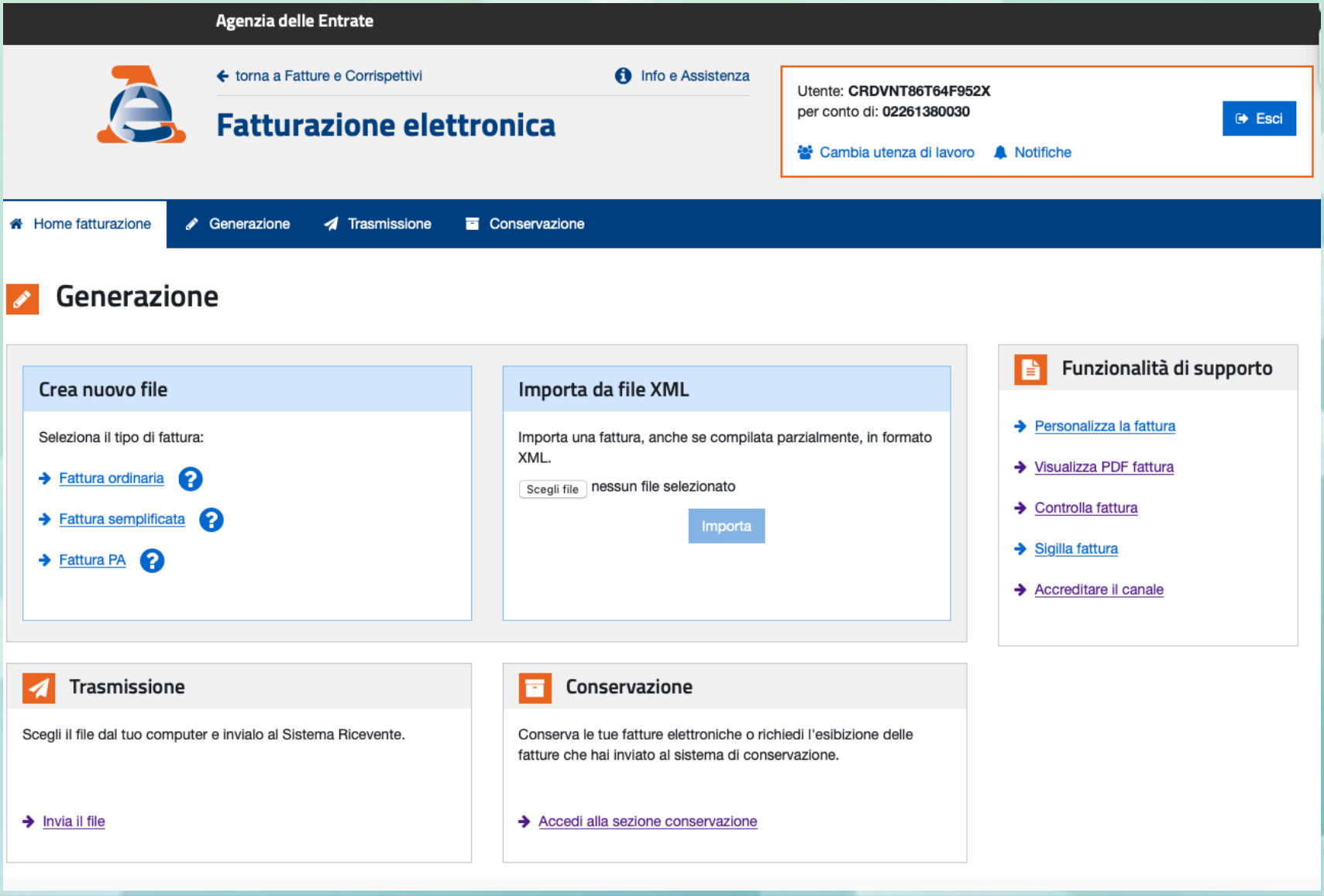

Patrocinio a spese dello Stato / compensi del difensore d'ufficio

Il Tribunale di Novara e l'ufficio del Giudice di Pace di Novara sono oggi abilitati a ricevere le fatture elettroniche; il funzionario competente è la dr.ssa Mafrica per il Tribunale / dott.ssa Codini per il GDP.

E' necessario attendere che il Funzionario contatti lo studio chiedendo l'invio della fattura elettronica.

I dati richiesti:

codice IPA

per il Tribunale di Novara 6AHHPV

per il Giudice di Pace di Novara è DE5IOP

Patrocinio a spese dello Stato / compensi del difensore d'ufficio

Per verificare fatture: https://lsg.giustizia.it

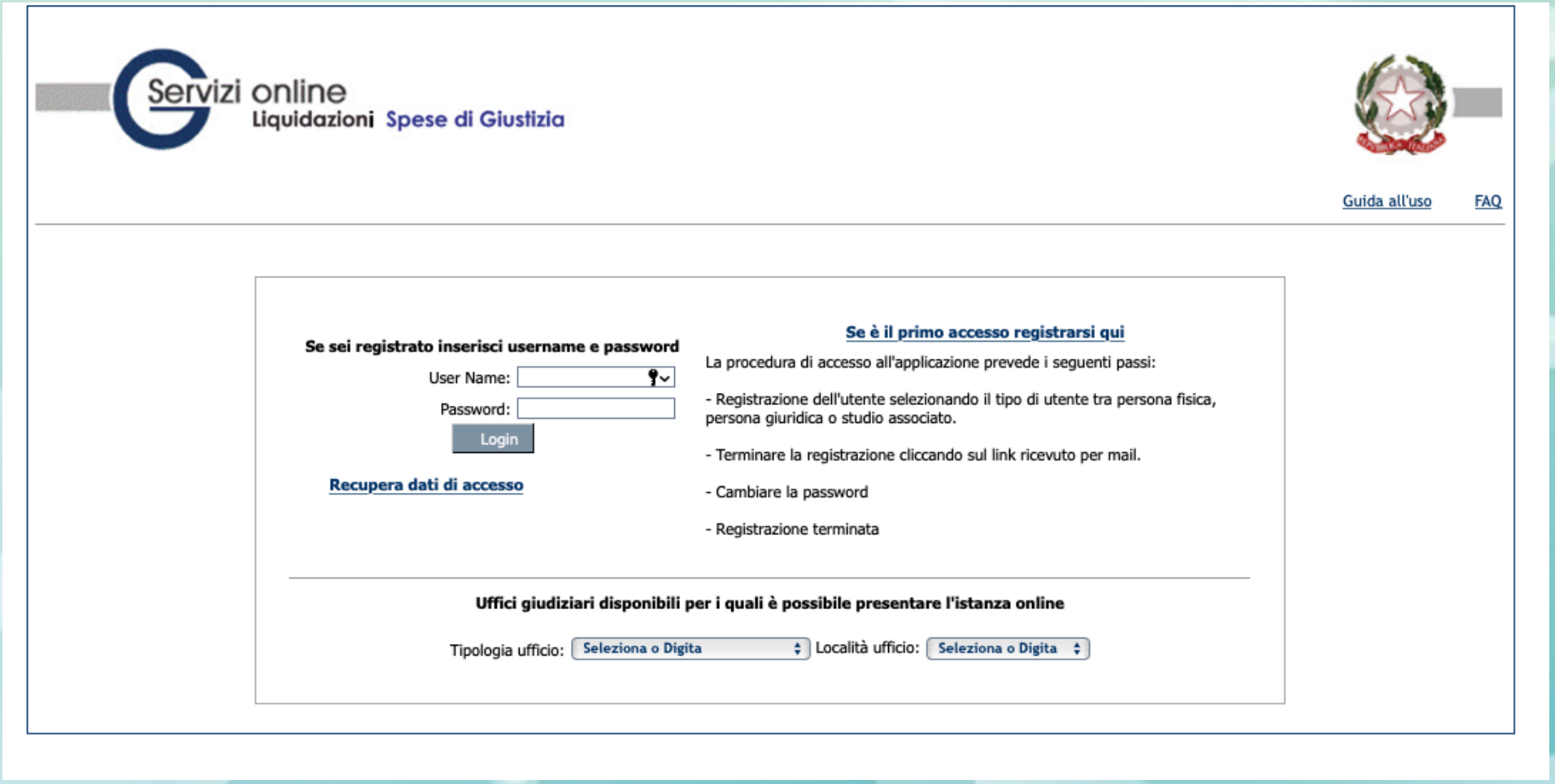

Patrocinio a spese dello Stato / compensi del difensore d'ufficio

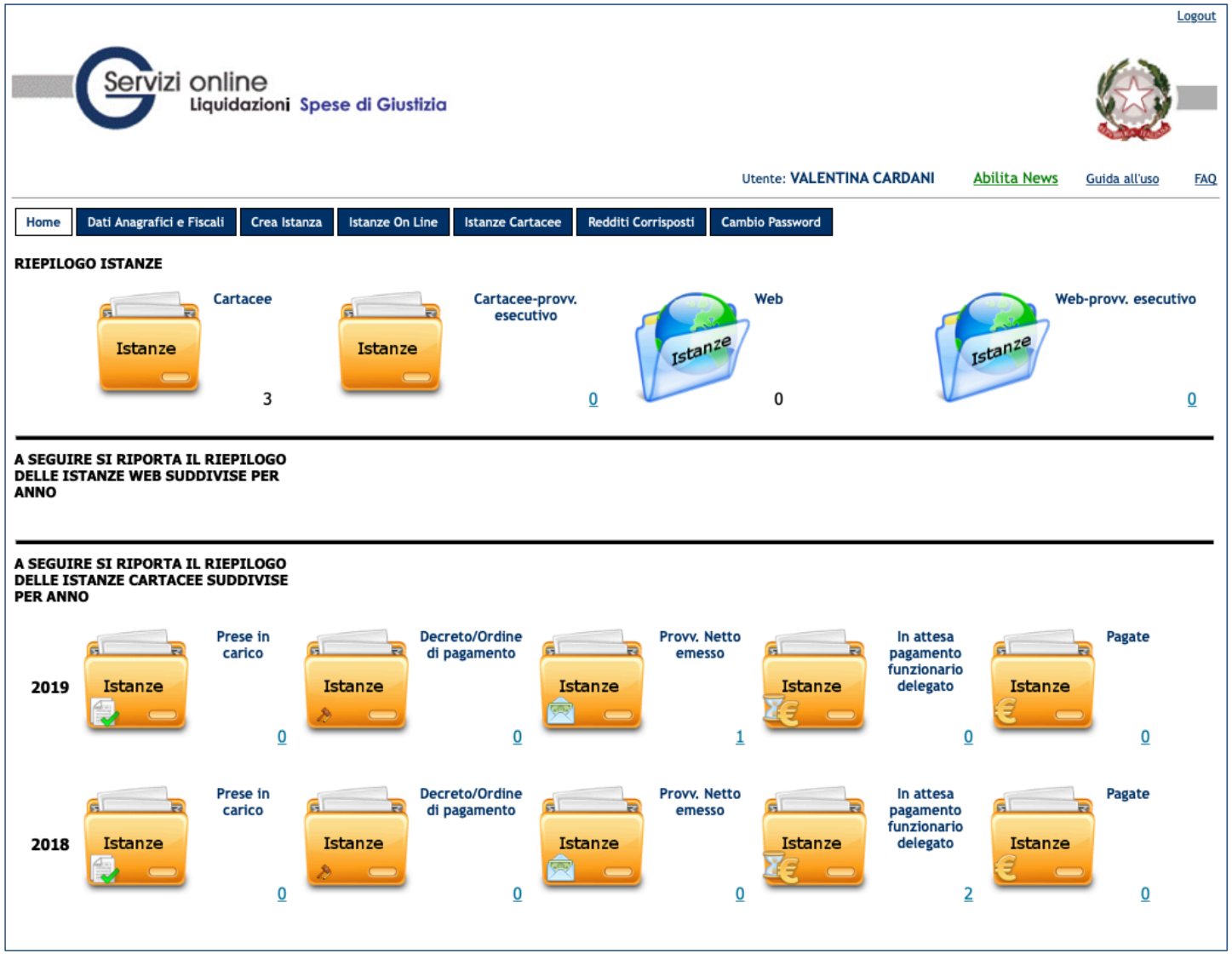

Split payment / pagamento con IVA differita

Dopo l'abolizione dello split payment per i professionisti (dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del Dl 87/2018) bisogna fare attenzione:

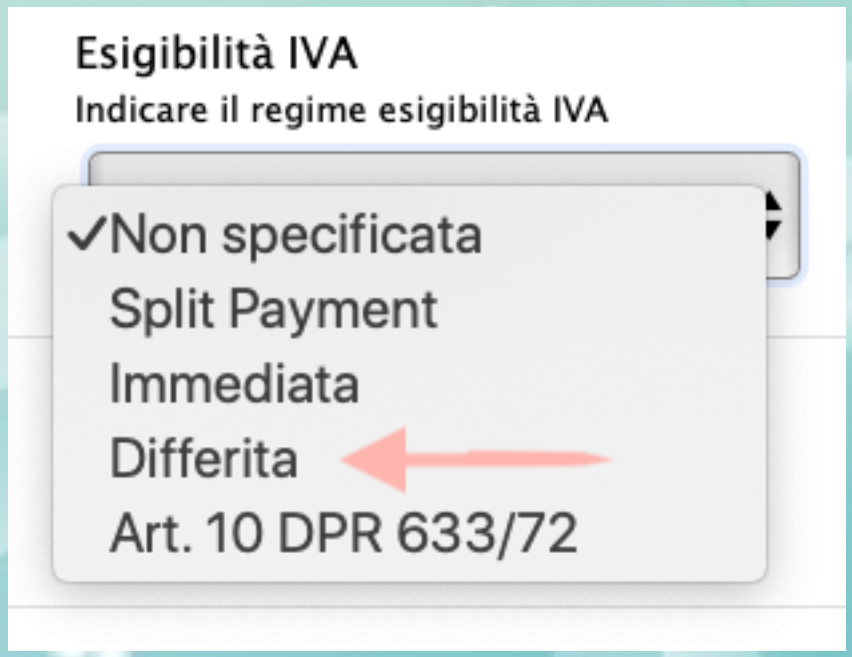

Compensazione dei crediti maturati con i debiti fiscali

Quali crediti da patrocinio a spese dello stato si possono portare in compensazione?

Solo i crediti liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, non oggetto di opposizione, e non pagati (neanche parzialmente).
Tali requisiti andranno certificati dall'avvocato sotto sua responsabilità, sottoscritta obbligatoriamente con firma digitale.

Deve essere stata emessa fattura per tali crediti?

Sì. Deve essere stata emessa fattura elettronica, ovvero fattura cartacea registrata sulla Piattaforma elettronica di Certificazione dei Crediti (PCC).

Compensazione dei crediti maturati con i debiti fiscali

http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml

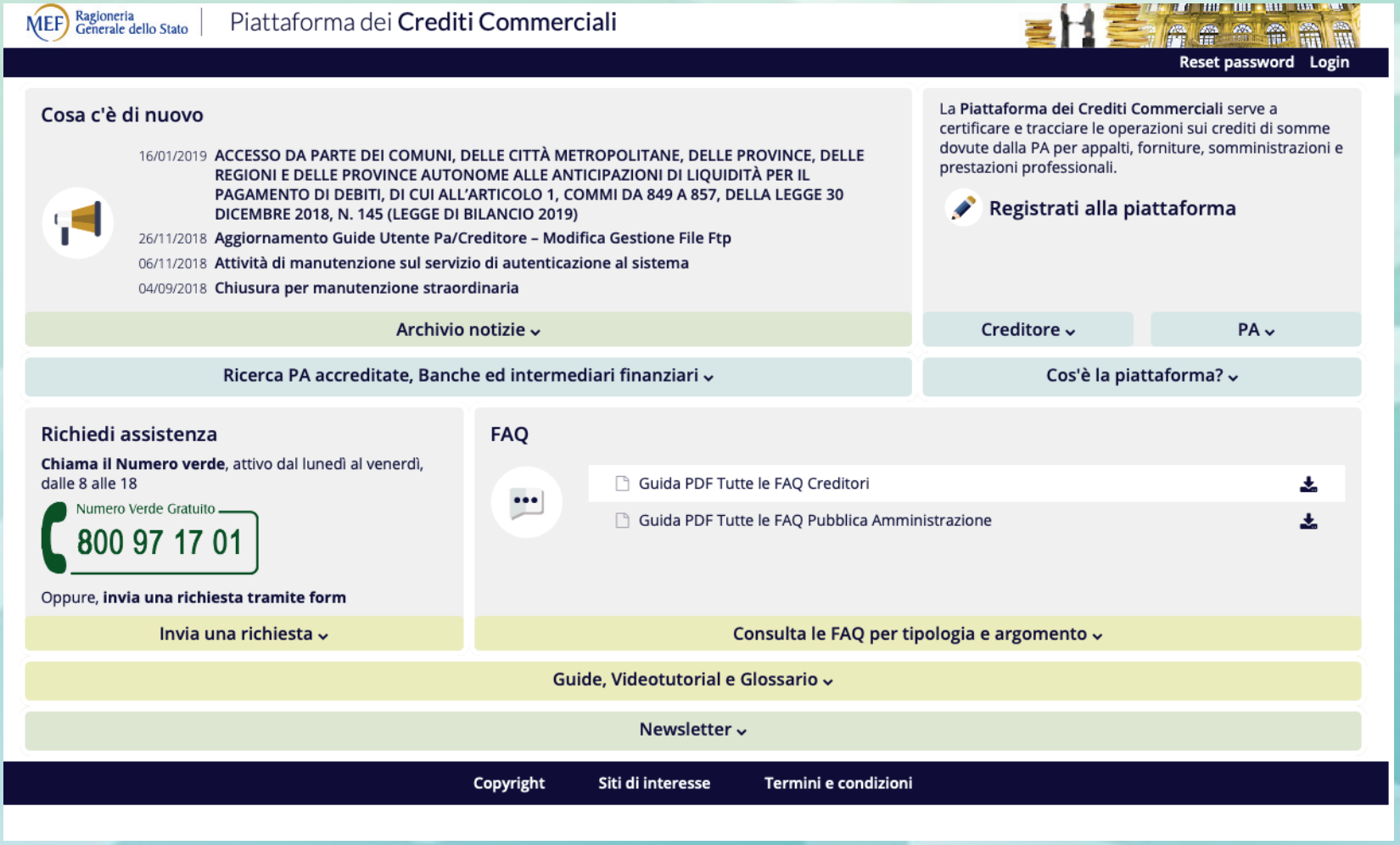

Compensazione dei crediti maturati con i debiti fiscali

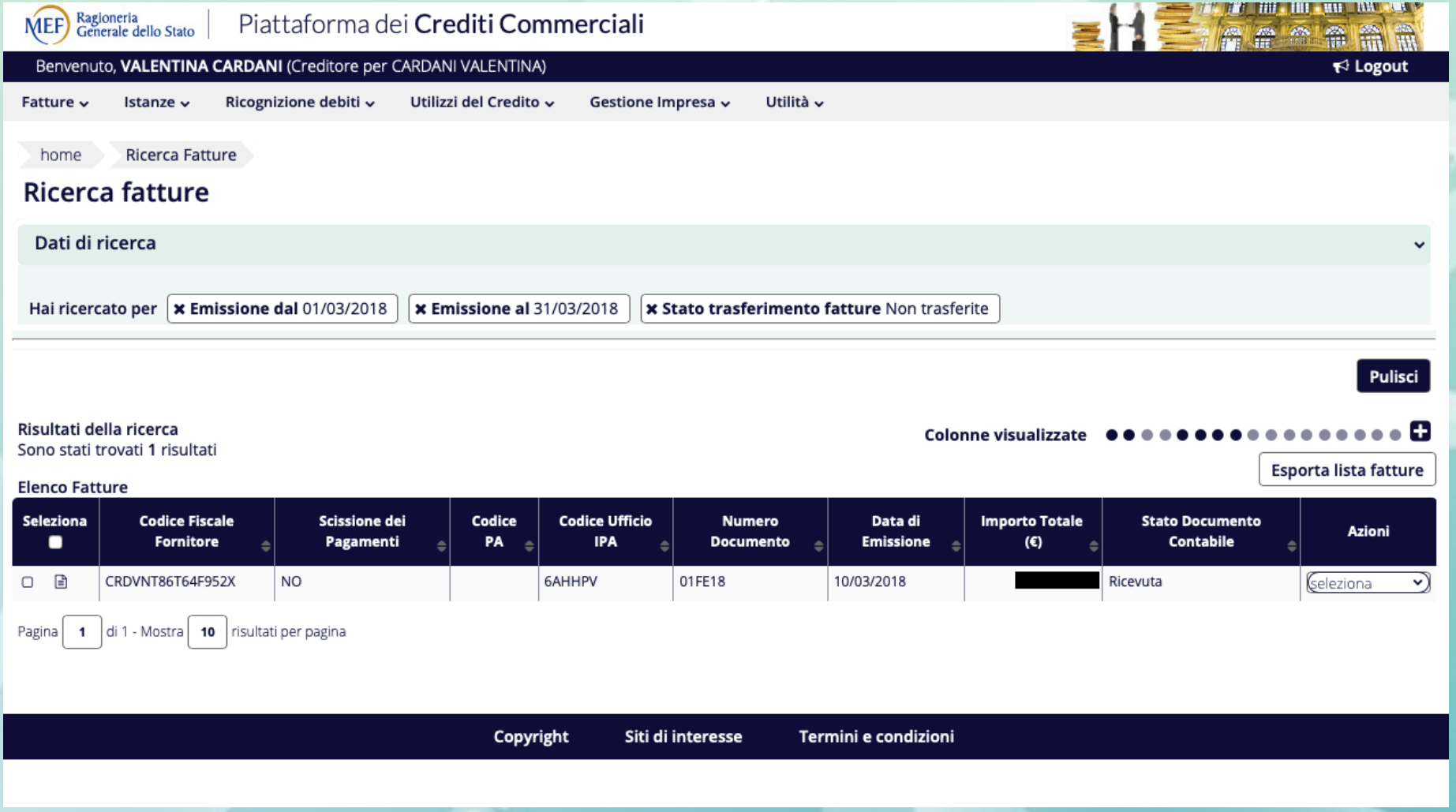

Compensazione dei crediti maturati con i debiti fiscali

Entro quando si può esercitare l'opzione di compensazione?

A decorrere dall'anno 2017, **dal 1° marzo al 30 aprile** di ciascun anno.

Come avviene la selezione dei crediti ammessi alla compensazione?

La piattaforma elettronica di certificazione:
1) seleziona, fino a concorrenza delle risorse le fatture per le quali è stata esercitata l'opzione e resa l'autocertificazione, per l'ammissione alla procedura di compensazione.
2) comunica ai creditori, per ciascuna fattura, l'ammissione alla procedura di compensazione.
3) trasmette all'Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio dell'opzione, l'elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione.

Compensazione dei crediti maturati con i debiti fiscali

Quali sono le fasi per la registrazione?

STEP 1 - Preregistrazione “de visu”
Registrazione “de visu” presso la PA debitrice (Uffici Giudiziari) o la Ragioneria Generale dello Stato.

Per il Tribunale di Novara, occorre recarsi presso la Direzione Provinciale del Ministero delle Finanze, in Via Andrea Costa n. 35 (4 ^ piano).

Un funzionario della PA inserisce: NOME e COGNOME, PEC, estremi DOCUMENTO di identità

Arriverà poi all'avvocato una PEC con le istruzioni per completare la registrazione

Compensazione dei crediti maturati con i debiti fiscali

STEP 2 - Inserimento dati dopo PEC

Arrivata la PEC con oggetto “PCC - Invio link di perfezionamento della registrazione”, si cliccherà sul link che consente al creditore di completare l’inserimento delle informazioni personali nelle successive schermate.

STEP 3 - Scelta firma digitale
Il sistema chiederà di inserire la FIRMA da utilizzare, ponendo la scelta tra firma digitale e firma tecnica: andrà scelta OBBLIGATORIAMENTE la FIRMA DIGITALE.

STEP 4 - inserimento documenti

Andranno allegati la dichiarazione di responsabilità (da scaricare, compilare, firmare digitalmente e ricaricare) e copia di documento di identità.

Compensazione dei crediti maturati con i debiti fiscali

STEP 5 - Riepilogo e invio
Il sistema rammostra il riepilogo delle informazioni e consente l'invio delle stesse.

STEP 6 - Invio comunicazioni da PCC

Arriveranno tre messaggi:
- EMAIL con link per completamento della procedura - Verificare che non venga inviata in casella SPAM - PEC con credenziali di accesso (utenza e password) - Verificare che non venga inviata in casella SPAM - SMS con codice di attivazione

Compensazione dei crediti maturati con i debiti fiscali

STEP 7
Per ultimare la procedura di registrazione è necessario:
- attivare l'account collegandosi al link nell'email
- inserire nella maschera proposta le credenziali ricevute via PEC
- effettuare il cambio password come richiesto
- autenticarsi nuovamente utilizzando la nuova password
- specificare i dati obbligatori nella maschera di dettaglio del profilo personale
- indicare il codice di attivazione ricevuto via SMS e valorizzare i dati obbligatori nella maschera di attivazione.

L'account è ora attivo, e va effettuata la registrazione come "libero professionista".

Compensazione dei crediti maturati con i debiti fiscali

Si deve accedere alla stessa con le proprie credenziali e seguire il percorso

menù utilità > modifica dati utente

inserendo in tale pagina i dati della sezione dichiarazione iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Che fatture possono entrare in compensazione?

Possono entrare in compensazione solo fatture presenti nel sistema PCC.

- Fatture elettroniche: sono già lette dal sistema e associate al codice fiscale.
- Fatture cartacee: dovranno essere caricate nel sistema secondo procedure guidate (manuale, massiva o telematica - meglio specificate nella "Guida per i Creditori" ai punti 7-8-9 allegata).

Compensazione dei crediti maturati con i debiti fiscali

Come si inseriscono le fatture nella PCC per ottenere la compensazione?

Per richiedere la compensazione si deve accedere alla voce di menu

Fatture > Autocertificazione Procedura Compensazione

Selezionare

Nuova Autocertificazione

Quindi

Aggiungi Fatture

Comparirà quindi un elenco di fatture selezionabili secondo le modalità di cui alla “Guida”.

Compensazione dei crediti maturati con i debiti fiscali

In particolare, si ricorda che ad ogni fattura, una volta allegata, dovrà essere associato il numero del provvedimento di liquidazione attribuito dal SIAMM: le modifiche andranno poi salvate per ogni fattura. TALE NUMERO VIENE GENERATO DAL SISTEMA DOPO L'INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA E NON COMPARE IN AUTOMATICO AL TERMINALE: VA ESPRESSAMENTE RICHIESTO ALL'UFFICIO COMPETENTE TRAMITE E-MAIL a spese.giustizia.tribunale.padova@giustizia.it ALLA C.A. DOTT.SSA VINCENZINA RIZZOLO. SI PRECISA CHE TALE NUMERO NON CORRISPONDE AL NUMERO ISTANZA PRECEDENTEMENTE INDICATO IN

CAUSALE DELLA FATTURA. L'Autocertificazione andrà poi presentata.

Compensazione dei crediti maturati con i debiti fiscali

Come si presenta l'Autocertificazione?

Una volta allegate le fatture si dovrà cliccare su “Presenta Autocertificazione”.

L'Autocertificazione va sottoscritta?

Sì. Una volta presentata, si dovranno effettuare le seguenti operazioni: - fare il download dell'Autocertificazione
- firmarla con firma digitale
- ricaricare il file firmato

- Inviare l'atto

Che succede una volta inviata l'Autocertificazione?

Se tutto è stato effettuato secondo le regole, la PCC segnalerà che la Presentazione è avvenuta con successo.

Compensazione dei crediti maturati con i debiti fiscali

Gli studi associati possono essere ammessi alla procedura di compensazione?

NO.
(il credito viene maturato dal singolo avvocato a seguito della nomina da parte di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio).

Come si potrà sapere se vi sono crediti ammessi in compensazione?

Successivamente al 30 novembre, la piattaforma elaborerà l'elenco dei crediti ammessi in compensazione secondo i criteri stabiliti nel decreto e ne invierà il dettaglio a ciascun avvocato per le fatture di propria competenza: tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto stesso.

Compensazione dei crediti maturati con i debiti fiscali

Dove si possono trovare ulteriori informazioni sulla procedura di compensazione?

Si possono consultare le istruzioni reperibili sul sito internet della piattaforma di certificazione dei crediti ovvero contattare l'Help Desk al numero verde 800.971.701, specificando che l'oggetto della richiesta è "Compensazione crediti avvocati ex dm 15.7.2016".

Le guide sono scaricabili ai seguenti link:

http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/homepage/raccoltaGuide.xhtml?reloadDefault Values=true

Grazie per l'attenzione!